



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 settembre 2007 (05.09)  
(OR. EN)**

**6977/07**

**FL 5  
CH 16  
UD 20  
AGRI 60  
IND 25  
EEE 6  
WTO 33  
MI 58  
VETER 6**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Gruppo "EFTA"  
al: Coreper (parte seconda)/Consiglio

---

n. prop. Com: 6976/07 FL 4 CH 15 UD 19 AGRI 59 IND 24 EEE 5 WTO 32 MI 57 VETER 5 +  
COR 1 (en) + COR 2

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

---

1. Il 26 febbraio 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio, per approvazione, la proposta in oggetto.
2. In considerazione dell'unione doganale con la Confederazione svizzera, risalente al 1923, il Principato del Liechtenstein ha chiesto che venga applicato anche ad esso l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002 (GU L 114 del 30 aprile 2002, pag. 132)

3. L'accordo aggiuntivo in oggetto semplificherà la relazione triangolare nel commercio di prodotti agricoli fra il Principato del Liechtenstein, la Confederazione svizzera e la Comunità, sulle questioni tanto tariffarie quanto non tariffarie.
4. Contrariamente alla Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Per motivi di chiarezza giuridica, occorre pertanto specificare quali disposizioni dell'accordo SEE e quali disposizioni dell'accordo aggiuntivo in oggetto disciplinano le relazioni fra la CE e il Principato del Liechtenstein in questo settore.
5. E' pertanto necessario adottare parallelamente una decisione del Comitato misto SEE<sup>1</sup> che preveda per il Principato del Liechtenstein le opportune deroghe ai settori corrispondenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fintanto che rimarrà in vigore l'accordo aggiuntivo in oggetto<sup>2</sup>. È previsto che i due accordi entrino in vigore contemporaneamente.
6. Nella riunione del gruppo "Associazione europea di libero scambio" (EFTA) del 13 marzo 2007, tutte le delegazioni hanno approvato il progetto di decisione del Consiglio in questione.
7. Pertanto, e previa conferma da parte del Coreper, si invita il Consiglio ad approvare la proposta, messa a punto dai giuristi/linguisti, quale figura nel doc. 6978/07 FL 6 CH 17 UD 21 AGRI 61 IND 26 EEE 7 WTO 34 MI 59 VETER 7.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. ST 12343/07 EEE 54 VINS 3 VETER 16 PHYTOSAN 23 AGRIORG 88 DENLEG 73 AGRILEG 120 WTO 167 UD 86 ENT 99 CH 34 FL 52, testo G/L.

<sup>2</sup> Il Comitato misto SEE modificherà pertanto i capitoli II (Alimenti per animali) e III (Questioni fitosanitarie) dell'allegato I, i capitoli XII (Prodotti alimentari) e XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II e il protocollo 47 (Vino) dell'accordo sullo Spazio economico europeo sospendendoli, se del caso, per quanto riguarda il Liechtenstein finché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sarà estesa al Principato del Liechtenstein.